



ACCORDO

DI COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 76(1) DEL REG. 2016/796

L'**Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie** (di seguito riferita come "l'Agenzia"),

un'Agenzia dell'Unione europea avente sede a Valenciennes e a Lille, rappresentata per gli scopi di questo Accordo dal Dott. Josef DOPPELBAUER, Direttore Esecutivo dell'Agenzia,

da una parte,

e

l'**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie** (di seguito riferita come "ANSF"), rappresentata per gli scopi di questo Accordo dall'Ing. Marco D'Onofrio,

dall'altra parte,

sia l'Agenzia che ANSF potendo essere individualmente riferite come "una Parte" e collettivamente come "le Parti",

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- i. Questo Accordo stabilisce le condizioni secondo le quali le Parti coopereranno in relazione all'implementazione dei compiti dell'Agenzia come specificato nell'Art. 76(1) del Regolamento 2016/796¹, relativamente ai certificati di sicurezza unici, alle autorizzazioni dei veicoli e dei veicoli tipo, in conformità con la legislazione europea applicabile, incluso il pre-engagement. L'obiettivo generale del presente accordo è quello di garantire una distribuzione efficiente delle funzioni e dei compiti tra l'ANSF e l'Agenzia, senza diminuire gli attuali elevati livelli di sicurezza, a norma del considerando n. 17 del Regolamento (UE) 2016/796.

¹ Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sull'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie che sostituisce il Regolamento (UE) n. 881/2004 (GUCE, L 138, 26.5.2016, p. 1)

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- i. In questo Accordo e negli Allegati ad esso aggiunti i seguenti termini hanno i seguenti significati e le espressioni simili sono interpretate di conseguenza:
 - a) **"Accordo"**: questo accordo tra le due parti, inclusi i suoi Allegati.
 - b) **"Richiedente"**: la persona o l'entità che sottomette una Domanda.
 - c) **"Domanda"**: a seconda del caso, una domanda per un certificato di sicurezza unico che deve essere rilasciato dall'Agenzia, una domanda per l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo che deve essere rilasciata dall'Agenzia o una domanda per l'autorizzazione di un veicolo tipo che deve essere rilasciata dall'Agenzia.
 - d) **"Project Team"**: un team composto da personale dell'Agenzia e personale di ANSF che coordinano la loro rispettiva parte di valutazione di una domanda.
- ii. I termini non definiti in questo Articolo hanno il significato definito nel Regolamento (EU) 2016/796 e negli altri atti legislativi pertinenti o negli atti di implementazione.
- iii. I titoli sono solo per convenienza e non influenzano l'interpretazione o il significato degli articoli. Il singolare include il plurale e viceversa. La sequenza degli articoli non ha alcun significato né definisce una priorità legale degli obblighi dichiarati.

ARTICOLO 3 – COMUNICAZIONE

- i. Qualsiasi comunicazione formale tra le Parti relativa a questo Accordo è fatta mediante una lettera ufficiale al Direttore Esecutivo per quanto è coinvolta l'Agenzia e al Direttore per quanto è coinvolta l'ANSF.
- ii. Ciascuna delle Parti fornisce e tiene aggiornati i dettagli di una o più persone di contatto allo scopo di:
 - a) coordinamento di questioni amministrative e tecniche relative all'analisi delle domande di autorizzazione e di certificazione, nonché all'analisi di richieste di pre-engagement, al riesame di decisioni avverse e degli appelli;
 - b) scambio di informazioni sui veicoli precedentemente autorizzati o sulle imprese ferroviarie precedentemente certificate;
 - c) gestione degli aspetti finanziari connessi a questo accordo;
 - d) monitoraggio sull'esecuzione di questo Accordo;
 - e) gestione delle comunicazioni esterne e istituzionali di ciascuna parte (sito web, comunicati stampa, ecc.) riguardante le attività connesse a questo accordo;
 - f) scambio di informazioni su gravi problemi di sicurezza e sugli incidenti ferroviari;
 - g) gestione delle interfacce IT tra l'OSS e le applicazioni software che risiedono in ANSF.
- iii. Le Parti coordinano la comunicazione con un potenziale nuovo richiedente o con un richiedente il cui certificato sta per scadere, senza pregiudizio della responsabilità del richiedente circa la sua richiesta formale, quando l'Agenzia agisce come organismo di certificazione della sicurezza.
- iv. Fatto salvo l'Articolo 4, clausola iii, le Parti scelgono il canale più appropriato di comunicazione, favorendo l'uso dei mezzi elettronici per le loro comunicazioni.
- v. Le Parti tengono in considerazione la/le lingua (e) del dossier della domanda quando assegnano risorse al progetto.

ARTICOLO 4 - ACCORDI PER L'USO DELLO SPORTELLO UNICO (OSS)

- i. Le Parti registrano e tengono aggiornati nell'OSS:
 - a) gli utenti registrati
 - b) le informazioni riguardanti le rispettive festività nazionali.
- ii. Le Parti utilizzano, se disponibili, le funzionalità dell'OSS per gestire le comunicazioni pertinenti ai fini dei processi di autorizzazione e certificazione.
- iii. Per quanto riguarda l'integrazione tra l'OSS e i sistemi IT nazionali, l'Agenzia mette a disposizione di ANSF tutte le specifiche tecniche dell'interfaccia iniziale e delle sue future modifiche in un tempo reciprocamente concordato, prima che il sistema venga distribuito per l'uso operativo. L'Agenzia fornisce un sistema di test per testare l'interfaccia tra i sistemi iniziali e dopo le loro future modifiche.
- iv. Nel caso in cui l'OSS operi al di sotto del livello di servizio concordato, le Parti hanno il diritto di gestire le comunicazioni pertinenti al di fuori dell'OSS, utilizzando mezzi elettronici alternativi di comunicazione e i moduli predefiniti. L'Agenzia è responsabile nei confronti di ANSF per ogni malfunzionamento o indisponibilità dell'OSS che riguardano l'archiviazione o la disponibilità dei documenti relativi alle domande. In caso di malfunzionamento o indisponibilità dell'OSS, l'Agenzia offre condizioni di funzionamento alternative che ANSF può liberamente accettare o ragionevolmente rifiutare. Una volta raggiunta la stabilità dell'OSS, l'Agenzia aggiornerà i record OSS il più presto possibile, caricando i documenti pertinenti (carta scannerizzata o elettronica) che ANSF o il richiedente possono aver fornito.
- v. L'Agenzia concede all'ANSF un accesso permanente ai dati che elabora o ospita per suo conto, così come ai dati di elaborazione degli accessi che potrebbero averli modificati.
- vi. Fatto salvo l'obbligo dell'Agenzia di cui al punto v. del presente articolo, ciascuna parte è responsabile della creazione e della gestione dei suoi archivi.
- vii. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la tracciabilità dei documenti che ricevono dai Richiedenti o che scambiano tra loro.

ARTICOLO 5 – COORDINAMENTO DEI PROGETTI

- i. Le Parti si accordano affinché il Project Team:
 - a) concordi su una lingua comune per il coordinamento del progetto;
 - b) definisca gli obiettivi dettagliati a livello di progetto;
 - c) fornisca il rispettivo risultato atteso secondo questi obiettivi;
 - d) decida sui canali di comunicazione adatti per il progetto;
 - e) tenga in conto le scadenze stabilite nella legislazione pertinente, incluso il tempo necessario per coordinarsi prima di prendere una decisione su ciascuno step del processo di valutazione;
 - f) quando necessario, decida congiuntamente di modificare la pianificazione del progetto e, se pertinente, comunichi al richiedente ogni altra simile alterazione rispetto alla pianificazione stabilita per il progetto;
 - g) registri ogni decisione pertinente per il progetto.
- ii. I documenti preparati e condivisi all'interno del project team per gli scopi della valutazione sono forniti, dove possibile, in italiano o nella lingua concordata congiuntamente.

- iii. Quando un documento non è disponibile in italiano o nella lingua congiuntamente concordata, l'autorità che ha preparato e condiviso il documento spiega il suo contenuto al project team designato durante un incontro di coordinamento o in un altro modo. L'Agenzia è pienamente responsabile per tutte le decisioni prese sulla base di questa spiegazione. In caso di dubbio, l'Agenzia decide sulla traduzione del documento.
- iv. Le Parti si impegnano a fare uso dei formati web e dei template comuni dell'OSS.
- v. L'ANSF presenta una descrizione delle attività di supervisione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2018/761², relativamente alle imprese ferroviarie sottoposte a valutazione, sulla base delle modalità definite da ANSF allo scopo della valutazione dei requisiti dell'SGS.
- vi. Le Parti si accordano affinché il team:
 - a) valuti, concordi sulla necessità e pianifichi sopralluoghi, sulla base della disponibilità di ANSF, ispezioni o audit nell'ambito del processo di valutazione;
 - b) presenti al project team un report di ciascun sopralluogo, ispezione o audit collegando i risultati del sopralluogo, dell'ispezione o dell'audit ai requisiti di valutazione del Certificato di Sicurezza unico;
 - c) registri appropriatamente nell'OSS ogni risultato derivante da sopralluoghi, ispezioni o audit rilevanti per la valutazione.
- vii. Senza pregiudizio dell'Art. 10(7) della Direttiva (UE) n. 798 o dell'Art. 21(7) della Direttiva (UE) n. 797³, le controversie a livello di progetto che non possono essere risolte e/o che si prevede possano diventare un problema per la continuazione di una o più valutazioni, salgono di priorità a livello di Direttore Esecutivo dell'Agenzia e del Direttore di ANSF, o dei loro rispettivi delegati rappresentanti, che faranno tutti gli sforzi per raggiungere una soluzione amichevole entro una scadenza appropriata.

ARTICOLO 6 – COSTO DELLE TRADUZIONI

- i. L'Agenzia o l'ANSF sostengono i costi della traduzione di documenti preparati rispettivamente dall'altra parte quando questa traduzione è necessaria per la propria parte di valutazione.
- ii. L'Agenzia sostiene i costi della traduzione delle decisioni relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico, dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o delle autorizzazioni del veicolo tipo, o parti rilevanti di esse, a seguito della richiesta dell'ANSF, quando la lingua della domanda sottoposta dal richiedente non è l'italiano. Prima della pubblicazione, l'Agenzia consulterà l'ANSF al fine di verificare la qualità della traduzione.

ARTICOLO 7 – TRAINING DEL PERSONALE DELLA NSA

- i. Se l'ANSF lo richiede, l'Agenzia assiste l'ANSF nel far familiarizzare il suo personale all'uso dell'OSS allo scopo di assicurare che il personale designato dell'ANSF abbia conoscenze e competenze necessarie a formare altri colleghi all'interno della rispettiva organizzazione.

² REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2018 che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione

³ DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea

- ii. Il training a cui ci si riferisce nel punto i. è fornito gratuitamente.

ARTICOLO 8 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE CHE IL RICHIEDENTE E' TENUTO A PAGARE

- i. L'ANSF rilascia all'Agenzia una dichiarazione dei costi menzionando il riferimento al progetto specifico. La sottomissione della dichiarazione dei costi (col riferimento al progetto specifico) è fatta entro 20 giorni di calendario dopo che la decisione dell'Agenzia è stata rilasciata e almeno ogni tre mesi durante la fase di pre-engagement. I pagamenti sono effettuati in Euro al conto corrente bancario che ANSF stabilisce nell'identification form (Legal Entity File – LEF) e il Bank Account Form (BAF) forniti all'Agenzia. Si assume che siano fatti alla data in cui sono addebitati sul conto dell'Agenzia.
- ii. In applicazione dell'Art. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/764⁴ sui diritti e corrispettivi, quando la mancanza di pagamento del richiedente è relativa alla dichiarazione dei costi rilasciata da ANSF, l'Agenzia può chiedere ad ANSF di fornirle assistenza per assicurare il pieno pagamento delle ricevute emesse, all'interno dei limiti della sua capacità di poterlo fare nell'ambito del quadro normativo nazionale.
- iii. Nel caso in cui l'Agenzia non paghi alla scadenza del periodo fissato nell'Art. 5(10) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/764 sui diritti e corrispettivi, l'ANSF ha titolo alla riscossione degli interessi descritti nell'Art. 6(2) del suddetto Regolamento. Gli interessi per il tardato pagamento coprono il periodo che va dal giorno seguente alla data in cui il pagamento doveva essere stato fatto incluso il giorno di pagamento (effettivo).
- iv. Quando l'Agenzia chiede un chiarimento sulla dichiarazione dei costi rilasciati da ANSF, ANSF ha un massimo di otto giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta dell'Agenzia per fornire i dati richiesti. Il pagamento della dichiarazione dei costi è sospeso fino a quando l'ANSF non ha fornito i dati richiesti.
- v. Il costo dei sopralluoghi, delle ispezioni o degli audit che l'Agenzia richiede ad ANSF di condurre per suo conto sono sostenuti dall'Agenzia. A questo fine, l'ANSF rilascia all'Agenzia una dichiarazione dei costi con i relativi dettagli dei sopralluoghi, delle ispezioni o degli audit eseguiti. La gestione di questa dichiarazione dei costi segue quanto è prescritto nei paragrafi i, iii e iv mutatis mutandis.

ARTICOLO 9 – CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI DOPO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE

- i. Le Parti possono scambiarsi, dietro giustificata richiesta, delle informazioni relative alla sicurezza di una delle due parti concernenti imprese ferroviarie il cui certificato di sicurezza unico è stato rilasciato dall'Agenzia.
- ii. Quando l'ANSF chiede all'Agenzia di restringere o revocare un certificato in accordo con l'art. 17 (5) della Direttiva (EU) 2016/798 o un aggiornamento, una sospensione o una revoca di un'autorizzazione in accordo con l'art. 26 della Direttiva (EU) 2016/797, l'Agenzia decide prontamente e informa l'ANSF di conseguenza.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento

ARTICOLO 10 – REVISIONE DELLE DECISIONI

- i. Quando c'è una richiesta di revisione di una decisione negativa dell'Agenzia che è relativa alla valutazione dei requisiti nazionali fatta da ANSF, l'Agenzia chiede prontamente ad ANSF di rivedere la sua valutazione.
- ii. L' ANSF rivede la sua valutazione al punto i, in un modo imparziale ed emette il suo parere entro un adeguato lasso di tempo, incluso il tempo necessario per l'Agenzia di confermare o ribaltare la decisione.

ARTICOLO 11 – REGIME DI RESPONSABILITA' APPLICABILE ALLE PARTI

- i. La responsabilità dell'Agenzia è disciplinata dall'Art. 72 del Reg. 796 e la responsabilità dell'ANSF è retta dalla normativa italiana.

ARTICOLO 12 – DIRITTO APPLICABILE

- i. Questo Accordo è disciplinato dal diritto dell'Unione Europea supportato, quando necessario, dal diritto italiano.

ARTICOLO 13 – GIURISDIZIONE COMPETENTE A RISOLVERE LE CONTROVERSIE

- i. Qualsiasi controversia tra le parti, riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità di questo Accordo (ad eccezione di quelle sottomesse all'arbitrato della Commissione di Ricorso – Board of Appeal) che non può essere risolta amichevolmente secondo la procedura dell'Art. 14 di questo Accordo è portata esclusivamente davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ARTICOLO 14 – DEFINIZIONE AMICHEVOLE DEI DISACCORDI E DELLE CONTROVERSIE

- i. Nel caso che la disputa o il disaccordo possano avere effetto sul processo di autorizzazione, prima di avviare qualsiasi azione presso la Commissione di Ricorso o presso la Corte, le Parti provano sempre a definire amichevolmente qualsiasi controversia tra loro circa le questioni riguardanti questo Accordo, considerando comunque i limiti di tempo fissati nella legislazione applicabile.
- ii. Le controversie che non possono essere definite sono presentate al Direttore Esecutivo dell'Agenzia e al Direttore di ANSF, o ai loro delegati rappresentanti, che faranno tutti gli sforzi per raggiungere un'amichevole risoluzione entro una scadenza ragionevole. Durante le discussioni per raggiungere una risoluzione amichevole, a meno che l'oggetto della disputa possa compromettere il risultato della valutazione, le Parti continuano a portare avanti tutti i loro rispettivi obblighi che ricadono sotto questo Accordo a meno che non sia concordato diversamente per iscritto tra le parti. Le Parti discutono formalmente tutte le questioni concernenti la controversia in questione e tutte le azioni concordate sono documentate e sottoscritte da ciascuna Parte.

ARTICOLO 15 – DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DI QUESTO ACCORDO

- i. L'Accordo si applica dal 16 giugno 2019.

- ii. L'Accordo rimane in vigore per una durata di 99 anni. Esso può essere sospeso o interrotto da una parte nel suo insieme o in parte secondo le condizioni espresse d'ora in poi nelle sotto sezioni 3 e 4.
- iii. L'Accordo può essere sospeso su iniziativa dell'ANSF in caso di forza maggiore che abbia influenza su tutto o su parte dei suoi obblighi sottostanti, notificata secondo l'Art. 22 di questo Accordo, per la durata e fino a quando questa forza maggiore impedisce all'ANSF di portare avanti i suoi compiti.
- iv. Questo Accordo può essere interrotto attraverso una lettera ufficiale, in tutto o in parte, per i seguenti motivi:
 - a) su iniziativa dell'ANSF:
 - nel caso in cui l'Italia esca fuori dall'UE secondo il Trattato sull'Unione con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di uscita o nelle condizioni espresse nell'art. 50(3) del Trattato sull'Unione.
 - in caso di modifica costituzionale o legislativa nel quadro normativo europeo e/o nazionale applicabile all'ANSF che abbia conseguenze sull'ANSF stessa e sul presente Accordo.
 - in altri casi adeguatamente giustificati, con una precedente (sei mesi prima) lettera ufficiale urgente all'Agenzia.
 - b) su iniziativa dell'Agenzia:
 - se così richiesto da una decisione del Management Board dell'Agenzia. Questa decisione può essere presa solo per motivi adeguatamente giustificati e dovrà essere comunicata prontamente all'ANSF.
- v. La parte che sospende o interrompe l'accordo in tutto o in parte manda una lettera ufficiale all'altra parte specificando le circostanze che richiedono la sospensione o l'interruzione di questo Accordo e specificando la data dell'effettiva sospensione o interruzione di questo Accordo o di specifiche parti di esso. Le parti fanno tutti i ragionevoli sforzi per concordare delle disposizioni transitorie per la loro cooperazione relativa a casi in corso e in sospeso nel momento dell'effettiva sospensione o interruzione.

ARTICOLO 16 - EMENDAMENTI ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

- i. Qualora ciascuna delle parti veda un motivo per modificare questo Accordo o una parte di esso, può in ogni momento sottoporre una richiesta dettagliata di modifica.
- ii. Fino a quando la modifica proposta non è valutata e messa in essere in accordo con questa disposizione, le Parti, almeno che non sia concordato diversamente per iscritto, continuano ad applicare l'Accordo come se la richiesta non fosse stata fatta.
- iii. Emendamenti a questo Accordo sono reciprocamente concordati per iscritto in un documento comune e sottoscritti dalle Parti.
- iv. Se una Parte così richiede, la richiesta di modifica è discussa a livello di Management Board prima che un emendamento sia negoziato e sottoscritto.
- v. Qualsiasi cambiamento che abbia conseguenza sulla lista degli elementi principali come definiti nella Decisione n.174⁵ del 26 giugno 2018 del Management Board dell'Agenzia, richiede che sia precedentemente approvata dal Management Board.

⁵ Decisione n. 174 del 26 giugno 2018 del Management Board dell'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie che adotta linee guida e l'elenco degli elementi principali da includere negli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra l'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza

- vi. L'Agenzia informa le altre NSA su ogni modifica significativa richiesta. Dopo la firma del presente Accordo, l'Agenzia lo mette a disposizione di tutte le NSA dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera. L'Agenzia informa il proprio Management Board e tutte le altre NSA circa ogni modifica significativa concordata sul presente Accordo.
- vii. L'Accordo di Cooperazione è emendato tenendo in considerazione qualsiasi revisione della Decisione n.174 del Management Board di cui all'Art. 51(1) (t) del Regolamento 796 o di modifiche nella legislazione comunitaria che abbiano conseguenze sulla cooperazione tra le Parti. Fatta salva qualsiasi decisione adottata dal Management Board a questo riguardo, le Parti negoziano in buona fede e concordano su ogni emendamento ragionevolmente giustificato e richiesto da una Parte.
- viii. Il presente Accordo è stato preparato in conformità con la Decisione n.174 del Management Board; se ANSF valuta che altri Accordi di cooperazione, firmati dall'Agenzia e altre NSA potrebbero non essere in linea con la decisione summenzionata, ANSF si riserva il diritto di proporre una modifica di questo accordo.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DI QUESTO ACCORDO

- i. Su richiesta di una delle Parti, le Parti si coordinano per valutare l'esecuzione di questo Accordo, sulla base di criteri concordati fra le Parti, e per decidere come migliorare la loro cooperazione sotto questo Accordo. Ogni parte sceglie liberamente il suo rispettivo rappresentante autorizzato.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI SULLA LINGUA (E) DI QUESTO ACCORDO

- i. Questo Accordo è firmato in due originali identici in italiano. In seguito l'Agenzia rende disponibile una traduzione di cortesia in inglese dell'Accordo di cooperazione firmato.
- ii. Fatta salva una Decisione del del Management Board sugli accordi sulla lingua in accordo con l'Art. 74 del Reg. 796 e fatto salvo il regime linguistico per le valutazioni nell'ambito degli Atti di Implementazione per il certificato di sicurezza singolo e per l'autorizzazione dei veicoli (tipo), le comunicazioni concernenti quest'Accordo tra le parti nell'ambito di questo Accordo sono in italiano o in inglese.

ARTICOLO 19 – ACCESSO PUBBLICO AI DOCUMENTI E TRASPARENZA

- i. I documenti e le informazioni scambiate dalle parti sono da considerarsi riservate ai sensi del presente articolo quando una delle parti ha espressamente assegnato tale qualifica in ragione del loro scopo, autore o natura.
- ii. Nel caso in cui una delle parti sia richiesta da una terza parte per fornire accesso o divulgazione di documenti o informazioni considerate riservate ai sensi del presente articolo, tale parte informa immediatamente l'altra parte, consentendole di esprimere il proprio parere entro limiti ragionevoli di tempo, se tale documento o informazione sia accessibile o meno.

ARTICOLO 20 – CONFLITTO DI INTERESSI

- i. Ogni Parte adotta le necessarie misure per prevenire o mettere fine a qualsiasi situazione che possa compromettere l'esecuzione imparziale e oggettiva di questo Accordo. Ogni conflitto di interesse durante l'esecuzione di questo Accordo, deve essere notificato all'altra Parte scrivendo tempestivamente.
- ii. Agendo in accordo con il suo quadro regolamentare, ogni Parte assicura che il suo personale che gestisce direttamente o indirettamente la cooperazione nell'ambito di questo accordo, non è in una situazione che potrebbe dare origine ad un conflitto di interessi. Se necessario, questo personale è assegnato ad altri compiti non relativi alla cooperazione ed è sostituito, se possibile, senza ingiustificato ritardo.

ARTICOLO 21 - FORZA MAGGIORE

- i. La forza maggiore significa una situazione imprevedibile ed eccezionale o un evento oltre il controllo delle parti che impedisce o ritarda ciascuna di loro dall'eseguire i loro doveri nell'ambito di questo Accordo, che non sia dovuto a errore o negligenza da parte loro o da parte di un subcontraente, e che non potrebbe essere evitato attraverso l'impiego della diligenza dovuta. Difetti negli apparati o nel materiale, controversie interne di lavoro, scioperi o problemi finanziari non possono essere invocati come forza maggiore a meno che essi non derivino direttamente da un caso pertinente di forza maggiore.
- ii. Se ciascuna delle due Parti fronteggia una forza maggiore, lo notifica all'altra parte tempestivamente attraverso una lettera ufficiale con ricevuta di ricevimento o, se non è possibile, attraverso ogni altro mezzo di comunicazione accettabile, dichiarando la natura, i probabili e prevedibili effetti.
- iii. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente rispetto ai suoi obblighi sotto indicati se l'inadempimento o il ritardo derivano da causa di forza maggiore. Quando una NSA non può portare avanti i suoi obblighi derivanti da questo accordo a causa di forza maggiore, la NSA ha il diritto di essere remunerata solo per i compiti realmente eseguiti. Le Parti adottano le misure necessarie per ridurre il danno al minimo.

ARTICOLO 22 – RISERVATEZZA

- i. Le parti riconoscono che la fiducia reciproca è necessaria per consentire una comunicazione regolare. A tal fine, si impegnano a garantire la riservatezza di tutti i documenti e le informazioni scambiate, per quanto riguarda il diritto di accesso a documenti amministrativi, indagini tecniche e/o di sicurezza e indagini giudiziarie
- ii. Le Parti continueranno ad essere vincolate da questo obbligo anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

ARTICOLO 23 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- i. Tutti i dati personali ai fini del presente accordo devono essere trattati:

- a. A cura dell'Agenzia ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/1725⁶
- b. A cura di ANSF ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679⁷.

ARTICOLO 24 – SEPARABILITA'

- i. Ogni disposizione nell'accordo è trattata come clausola separata e indipendente, e l'inapplicabilità di una clausola non compromette in nessun modo l'applicabilità di ogni altra clausola contenuta.


ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE

- i. Nessuna delle parti traferisce, in tutto o in parte, diritti e obblighi derivanti da questo Accordo.

Firmato in duplice copia, ciascuna parte riceve un originale:

**Per l'Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)**


Dr. Marco D'Onofrio,
Direttore



Firma

**Per l'Agenzia dell'Unione Europea
per le Ferrovie (l'Agenzia)**

Dr. Josef DOPPELBAUER,
Direttore Esecutivo



Firma

Fatto a Roma, li 7 giugno 2019

⁶ REGOLAMENTO (UE) 2018/1725 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

⁷ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)